ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ERMANNO CORTIS
INFANZIA - PRIMARIA
SECONDARIA DI 1° GRADO
QUARTUCCIU

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

(ex art. 4, comma 2-bis, Legge 29 maggio 2017, n. 71, modificata dalla Legge 17 maggio 2024 n. 70)

1. PREMESSA

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo hanno assunto, nel tempo, una rilevanza sempre maggiore. Soprattutto in relazione al cyberbullismo, si registra un aumento delle segnalazioni e un abbassamento della fascia di età dei ragazzi interessati.

Si tratta di fenomeni di enorme rilevanza clinica e di forte impatto sociale, personale, familiare e scolastico. L'impatto sulla salute psicologica delle vittime, in alcuni casi, può risultare così grave da impedire una sana definizione dell'identità personale e compromettere i processi di crescita e di socializzazione, con gravi ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale della persona, limitandone, conseguentemente, le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa.

Proprio alla luce della gravità e dell'intensificarsi dei fenomeni, il Ministero dell'Istruzione e del Merito si impegna da anni sul fronte della prevenzione, suggerendo azioni preventive e strategie di intervento che coinvolgano a più livelli le istituzioni, la famiglia e la scuola per poter salvaguardare il benessere e la tutela dei minori coinvolti.

La scuola, per prevenire e contrastare adeguatamente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, deve operare con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle competenze relazionali e socio-affettive degli studenti e, al contempo, promuovere lo sviluppo delle competenze digitali, nell'ottica di un'educazione all'uso consapevole e corretto delle nuove tecnologie.

Lo sviluppo delle competenze emotive, socio-affettive e relazionali risulta di primaria importanza perché, come ricordato nelle nuove "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo" del 2021, il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, per cui prevenire tali fenomeni vuol dire anzitutto operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza.

Al contempo, risulta fondamentale la promozione di un'educazione alla cittadinanza digitale. I bambini e gli adolescenti, infatti, trascorrono parte del loro tempo in Rete, pur non possedendo le conoscenze e le competenze necessarie per navigare in modo sicuro, per utilizzare in maniera consapevole e responsabile gli strumenti tecnologici e per sfruttarne, senza rischi, i vantaggi ai fini dell'apprendimento e della crescita personale.

L'Istituto, in linea con quanto indicato sopra, intende favorire la promozione del rispetto e della convivenza sociale e l'accrescimento delle competenze digitali mediante attività di formazione e azioni di sensibilizzazione, nell'ottica di una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative.

2. DEFINIZIONI e TIPOLOGIE

BULLISMO

Il termine "**bullismo**" deriva dall'inglese "*bullying*" e indica una forma di comportamento sociale di tipo violento, prevaricatorio e intenzionale, tanto di natura fisica che psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone o gruppi di persone percepite come più deboli dal soggetto (singolo individuo o gruppo di individui) che mette in atto i comportamenti di prepotenza.

Dal sito del MIM: "*il **bullismo** è un fenomeno caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.*"

Il bullismo è caratterizzato da tre variabili fondamentali:

1) l'**intenzionalità** (intenzione di arrecare un danno all'altro);

2) la **ripetizione** (carattere di continuità nel tempo);

3) lo **squilibrio di potere** (una relazione di tipo asimmetrico tra i partner, dove la vittima è in una situazione di impotenza).

Quindi il bullo aggressore mira intenzionalmente e in modo ripetuto e continuato nel tempo, a danneggiare fisicamente, psicologicamente o socialmente una vittima debole.

Tipologie di bullismo

a) il **bullismo diretto** (palese) – fisico o verbale: consiste in aggressioni fisiche (calci, pugni, spintoni, sgambetti…), minacce verbali, insulti, prese in giro…;

b) **bullismo indiretto** ("nascosto"): danneggia la vittima nelle sue relazioni sociali, attraverso l'esclusione dal gruppo in esclusione sociale, nel parlare male di qualcuno (pettegolezzi), in espressioni facciali non amichevoli o di disgusto e disprezzo.

Il bullismo avviene soprattutto tra gruppi di coetanei adolescenti o giovanissimi adulti che possono assumere atteggiamenti diversi: prendere parte attiva ai comportamenti aggressivi, manifestare il consenso al comportamento del bullo, assistere passivamente o schierarsi con la vittima.

Il fenomeno del bullismo avviene soprattutto in ambito scolastico ma può verificarsi anche in altri contesti sociali riservati ai più giovani.

CYBERBULLISMO

Il **cyberbullismo** è una forma di bullismo realizzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie, in particolare il web e i social network, nella quale una persona subisce un attacco da parte di altri che hanno come unico obiettivo quello di procurare un danno.

Per cyberbullismo si intende esattamente "…*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione*

di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art. 1 Legge 29.05.2017 n. 71).

Il cyberbullismo, oltre ad avere le stesse caratteristiche del bullismo (intenzionalità, ripetizione e squilibrio di potere), è caratterizzato da aspetti peculiari, tipici del mondo virtuale:

1) **Anonimato** (spesso la vittima non conosce chi la perseguita)
2) **Rapida diffusione** (messaggi, foto e video si diffondono velocemente, anche al di là della volontà del soggetto che li invia)
3) **Continuità spazio-temporale** (il materiale può essere inviato in ogni momento della giornata e in qualunque luogo)
4) **Permanenza nel tempo** (il materiale rimane in rete a tempo indeterminato)
5) **Facilità di accesso** (tutti possono accedere ai contenuti inviati)

Le caratteristiche del mondo virtuale rendono la connotazione del cyberbullismo ancora più complessa e l'impatto è più distruttivo e devastante per la vittima, che subisce conseguenze psicologiche anche gravi.

Questa forma di bullismo esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in **numerose forme di aggressione e molestie**, spesso dunque accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Le diverse forme di cyberbullismo

NOME	DEFINIZIONE
Flaming	Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
Exclusion	Estromissione intenzionale dall'attività on line. Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.
Denigration	Pubblicazione, all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, chat, siti internet…), di messaggi falsi o dispregiativi, di commenti crudeli, calunniosi e denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira. Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
Impersonation	Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona e si insinua all'interno del suo account (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con l'obiettivo di spedire, dal medesimo, messaggi indegni e ingiuriosi volti a screditare l'interlocutore.
Harassment	Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione e che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo.

Cyberstalking	Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo dei mezzi digitali di comunicazione.
Happy slapping	Letteralmente "schiaffo allegro": è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa; questo materiale può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.
Outing and trichery:	Registrazione delle informazioni e delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
Sexting	Invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Spesso vengono pubblicate foto di sé stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala e ad insaputa della vittima.

Sostanziali differenze tra bullismo e cyberbullismo (dal sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito)

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutte le parti del mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;

reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

3. SOGGETTI COINVOLTI

SOGGETTI	CARATTERISTICHE
IL BULLO O L'ISTIGATORE	Agisce direttamente o indirettamente: è colui che materialmente compie le prepotenze oppure ne ordina l'esecuzione ai compagni
I GREGARI	Partecipano all'azione diretta contro la vittima aiutando il bullo nella realizzazione della prepotenza
SOSTENITORI DEL BULLO	Non partecipano all'azione diretta del bullo ma la sostengono con incitamenti
VITTIMA	Colui o colei che subisce le prepotenze
DIFENSORI DELLA VITTIMA	Intervengono a favore della vittima, difendendola dalla prepotenza o consolandola e sostenendola
SPETTATORI PASSIVI	Assistono alle prepotenze senza reagire: mantengono un atteggiamento omissivo che rafforza in modo indiretto l'azione del bullo

Altri soggetti coinvolti sono la **scuola** e la **famiglia**, sia del bullo e dei gregari/sostenitori che della vittima.

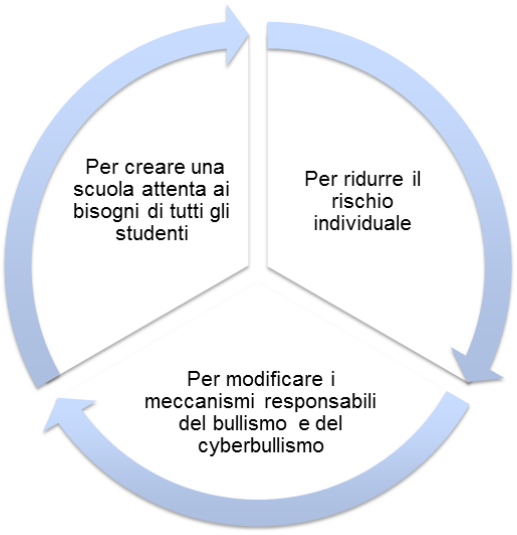
La **scuola**, in forza dell'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Premesso che **le famiglie** hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione all'istituzione scolastica, il Patto educativo di corresponsabilità, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare, sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime. La famiglia della vittima può, invece, far valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

4. LA PREVENZIONE

Il tema della prevenzione è particolarmente importante data la diffusione dei fenomeni e alla luce delle conseguenze particolarmente negative per chi è coinvolto. Occorre dunque che soprattutto la scuola e la famiglia intervengano per dare una risposta efficace in termini preventivi.

NECESSITÀ E IMPORTANZA DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE



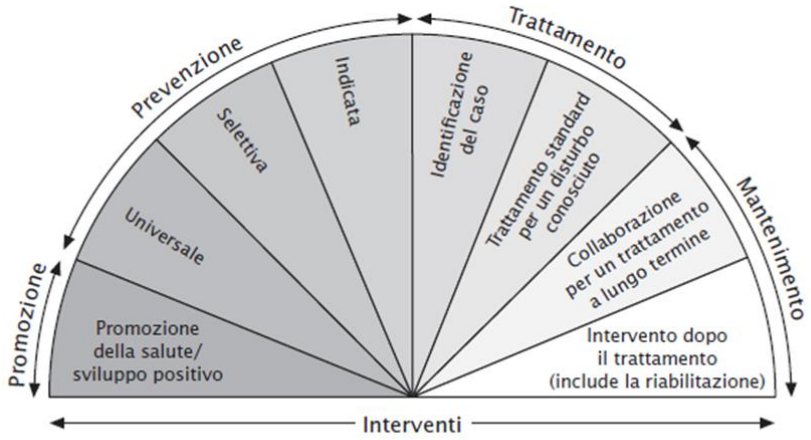
Un modello di prevenzione che la scuola può utilizzare è un **modello tripartito** (a 3 livelli) che consente di articolare l'intervento secondo il bisogno: laddove il livello precedente non sia stato efficace, è possibile intervenire con percorsi più intensi e mirati.

- **Prevenzione Universale** (percorsi rivolti a tutti gli studenti/studentesse);
- **Prevenzione Selettiva** (rivolti a sottogruppi a rischio);
- **Prevenzione Indicata** (individualizzati e indirizzati a studenti/studentesse che presentano specifiche problematiche.

La **Prevenzione Universale** ha l'obiettivo di responsabilizzare tutta la comunità scolastica e attivare cambiamenti che promuovano benessere, risorse e resilienza che possano ridurre il rischio che si manifestino i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

La **Prevenzione Selettiva** consente di attivare percorsi, per gruppi a rischio di bullismo e vittimizzazione, sulle competenze socio-emotive, relazionali, di adattamento degli studenti e delle studentesse affinché sviluppino strategie utili per evitare eventuali situazioni a rischio.

Il terzo livello, quello della **Prevenzione Indicata**, consente di supportare la vittima e ridurre la sua sofferenza, così come di fermare le prepotenze da parte del bullo.



(AA.VV. 2016)

5. RUOLI E RESPONSABILITA'

RUOLI	CAMPO DI AZIONE
DIRIGENTE	- Promuove una Politica anti-bullismo condivisa da tutta la comunità scolastica - Nomina il Referente d'Istituto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo - Nomina un Team anti-bullismo e un Team per l'emergenza - Organizza e coordina il Tavolo di monitoraggio per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo - Definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità, affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo, anche tramite opportune sanzioni - Assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità, Codice interno di prevenzione) - Prevede, in sinergia con specialisti, azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire competenze in materia di cittadinanza digitale consapevole - Informato di un episodio di Bullismo e Cyberbullismo ne valuta l'intensità e decide le azioni da intraprendere consultando il referente Bullismo e Cyberbullismo, i componenti del Tavolo di monitoraggio e dei Team anti-bullismo e per l'Emergenza

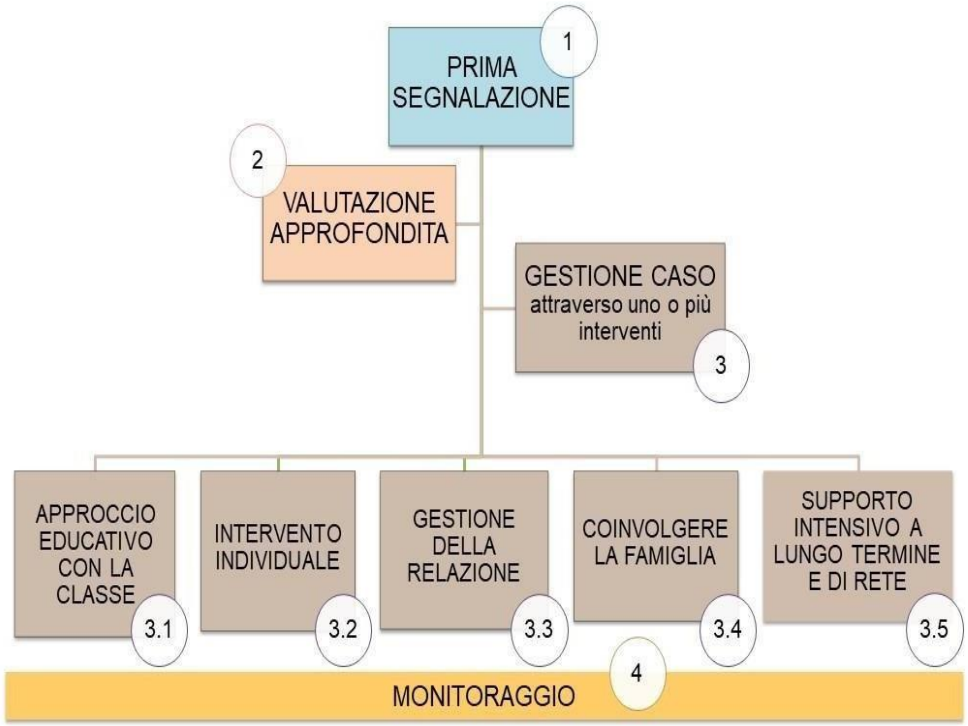
	- Collabora con partners esterni per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo
REFERENTE BULLISMO / CYBERBULLISMO	- Si forma sulla specifica tematica - Informa i colleghi su iniziative formative e fornisce materiali utili - Promuove la consapevolezza e la conoscenza dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte ai docenti e a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle famiglie - Collabora con istituzioni e agenzie del territorio per realizzare progetti di prevenzione - Cura i rapporti di rete fra scuole partecipando a convegni, seminari, corsi…
DOCENTI	- Osservano regolarmente i comportamenti degli alunni valutando i potenziali campanelli di allarme - Si mostrano disponibili al dialogo e al confronto in classe, ma determinati nel condannare qualsiasi manifestazione di intolleranza e prevaricazione, agendo in modo tempestivo in caso di necessità - Si formano sulla tematica
CONSIGLIO DI CLASSE / TEAM DOCENTI	- stabilisce e programma strategie e azioni educative che favoriscano un clima di benessere per gli alunni della classe, per prevenire o reprimere comportamenti prevaricanti ed intolleranti tra pari - Favorisce la collaborazione ed il dialogo all'interno della classe, tra le famiglie e tra queste e la scuola - Programma interventi didattico-educativi sui temi del bullismo e del cyberbullismo attraverso un approccio curricolare.
COLLEGIO DOCENTI	- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno - Prevede nel Curricolo d'Istituto obiettivi e attività didattico-educative finalizzate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo - Prevede, in particolare, azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole
TEAM ANTI-BULLISMO	- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti)
TEAM PER L'EMERGENZA	- interviene nei casi acuti secondo le modalità ritenute più opportune, a seconda dei casi, all'interno di quanto stabilito dal Codice Interno e dal Regolamento d'Istituto

ATA	- Contribuiscono a creare un clima sereno attraverso la vigilanza sugli alunni e la partecipazione ad iniziative attivate dalla scuola dirette a prevenire il fenomeno - Segnalano eventuali situazioni ritenute riconducibili al fenomeno
ALUNNI	- Partecipano attivamente ai progetti di prevenzione - Si mostrano disponibili al confronto e alla relazione con l'altro per la creazione di un clima di benessere in classe - Si formano come tutor per altri studenti - Conoscono le regole per un utilizzo corretto e responsabile delle tecnologie digitali
	- Durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari o stare in rete se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
GENITORI	- Collaborano con la scuola e con i docenti nella prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo, partecipando alle attività progettuali e formative della scuola, formandosi in modo adeguato al fine di saper riconoscere eventuali campanelli di allarme emersi nel contesto familiare - Sono attenti ai comportamenti dei figli, mantenendo attivo il dialogo e cercando di comprenderne i passaggi adolescenziali e allontanando dagli stessi il senso di solitudine - Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità e agli atteggiamenti conseguenti - Rispettano il Patto di corresponsabilità educativa - Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo

6. PROCEDURE DI INTERVENTO

a) IN CASO DI PRESUNTI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA

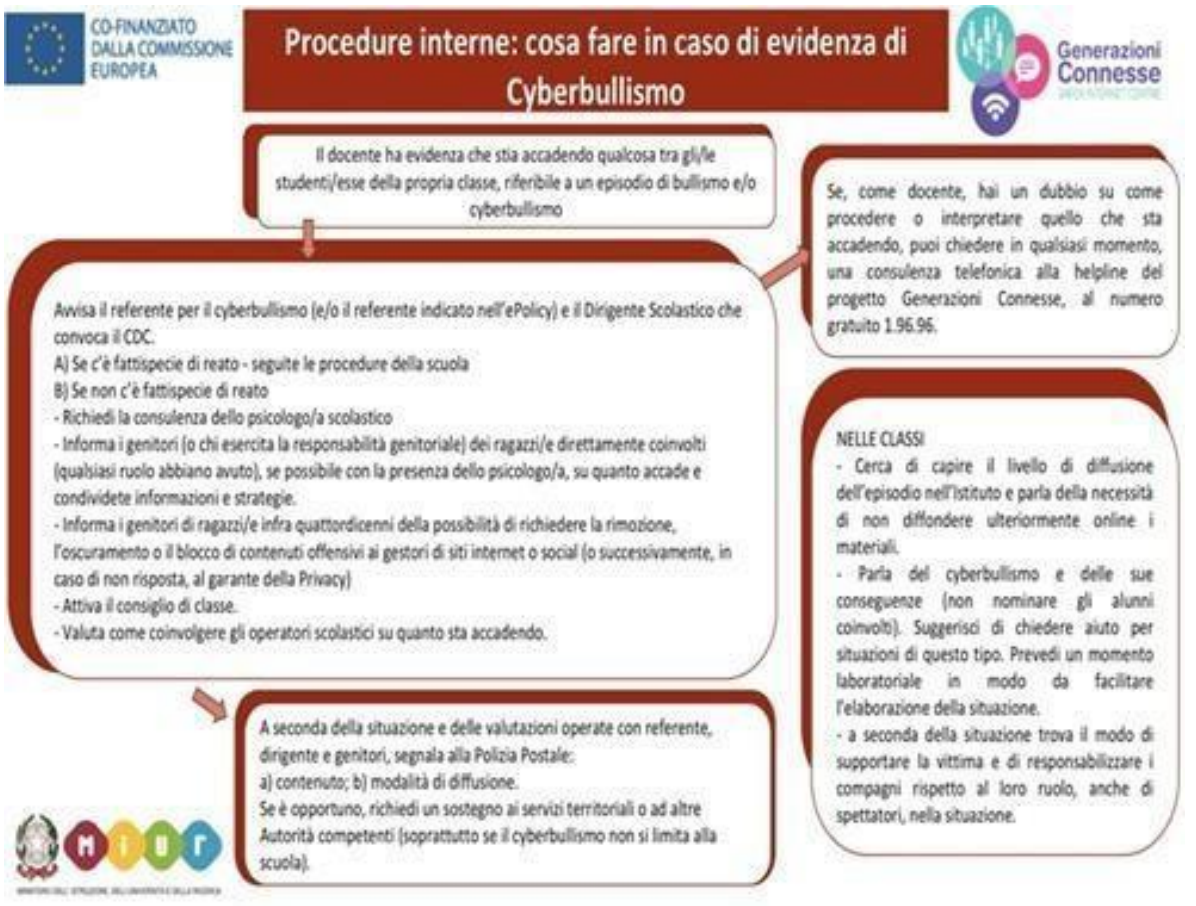


EMERGENZA: perché intervenire?

TALI EMERGENZE DEVONO ESSERE PRESE IN CARICO DALLA SCUOLA AL FINE DI:

- Interrompere/ alleviare la sofferenza della vittima;
- Responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
- Mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- Mostrare ai genitori delle vittime, e più in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.


CO-FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Procedure interne: cosa fare in caso di sospetto di Cyberbullismo
Generazioni Connesse
Il docente sospetta che stia accadendo qualcosa tra gli studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo
Sonda il clima di classe, ascoltando i ragazzi e monitorando ciò che accade (ma senza fare indagini o interrogatori).
Cerca di capire il livello di diffusione dell'episodio a livello di Istituto.
Condividi con il referente per il cyberbullismo (e/o il referente indicato nell'e-policy): valuta con lui/loro le possibili strategie di intervento.
Valuta se è il caso di avvisare il consiglio di classe.
Valuta se è il caso di avvisare il Dirigente Scolastico, anche in base al regolamento interno o a prassi consolidate.
Se, come docente, hai un dubbio su come procedere o interpretare quello che sta accadendo, puoi chiedere in qualsiasi momento, una consulenza telefonica alla helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96.
Parla in classe del cyberbullismo e delle sue conseguenze (non nominare gli alunni che sospetti coinvolti). Suggerisci di chiedere aiuto per situazioni di questo tipo.
Proponi attività in classe sull'empatia e sul riconoscimento delle emozioni (proprie e altrui)
Se emergono evidenze passa allo schema successivo
Informa i/le ragazzi/e su ciò che dice la legge italiana su cyberbullismo L. 71/2017)
Ricorda agli studenti che possono segnalare al gestore del sito/social e al garante privacy eventuali contenuti offensivi/lesivi che li riguardano
Ricorda a studenti/esse che possono chiedere in qualsiasi momento una consulenza telefonica alla helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96 o via chat
MIUR


CO-FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Procedure interne: cosa fare in caso di evidenza di Cyberbullismo
Generazioni Connesse
Il docente ha evidenza che stia accadendo qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo
Se, come docente, hai un dubbio su come procedere o interpretare quello che sta accadendo, puoi chiedere in qualsiasi momento, una consulenza telefonica alla helpline del progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96.
Avvisa il referente per il cyberbullismo (e/o il referente indicato nell'ePolicy) e il Dirigente Scolastico che convoca il CDC.
A) Se c'è fattispecie di reato - seguite le procedure della scuola
B) Se non c'è fattispecie di reato
- Richiedi la consulenza dello psicologo/a scolastico
- Informa i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) dei ragazzi/e direttamente coinvolti (qualsiasi ruolo abbiano avuto), se possibile con la presenza dello psicologo/a, su quanto accade e condividete informazioni e strategie.
- Informa i genitori di ragazzi/e infra quattordicenni della possibilità di richiedere la rimozione, l'oscuramento o il blocco di contenuti offensivi ai gestori di siti internet o social (o successivamente, in caso di non risposta, al garante della Privacy)
- Attiva il consiglio di classe.
- Valuta come coinvolgere gli operatori scolastici su quanto sta accadendo.
NELLE CLASSI
- Cerca di capire il livello di diffusione dell'episodio nell'Istituto e parla della necessità di non diffondere ulteriormente online i materiali.
- Parla del cyberbullismo e delle sue conseguenze (non nominare gli alunni coinvolti). Suggerisci di chiedere aiuto per situazioni di questo tipo. Prevedi un momento laboratoriale in modo da facilitare l'elaborazione della situazione.
- a seconda della situazione trova il modo di supportare la vittima e di responsabilizzare i compagni rispetto al loro ruolo, anche di spettatori, nella situazione.
A seconda della situazione e delle valutazioni operate con referente, dirigente e genitori, segnala alla Polizia Postale:
a) contenuto; b) modalità di diffusione.
Se è opportuno, richiedi un sostegno ai servizi territoriali o ad altre Autorità competenti (soprattutto se il cyberbullismo non si limita alla scuola).
MIUR



Direzione Generale per lo Studente l'Integrazione e la Partecipazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE
FORLILPSI
DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, LETTERATURE E PSICOLOGIA

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era
   - ❑ La vittima
   - ❑ Un compagno della vittima, nome_____
   - ❑ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome_____
   - ❑ Insegnante, nome _____
   - ❑ Altri: _____

2. Vittima _____Classe_____
   Altre vittime _____Classe_____
   Altre vittime _____Classe_____

3. Bullo o i bulli (o presunti)
   Nome Classe
   Nome Classe
   Nome Classe

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?

Scheda di segnalazione del Dirigente ad altre autorità competenti (Forze di Polizia/Autorità giudiziaria)

Il MIM propone questa scheda fac-simile nelle **"**Linee di orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo".

In caso di reale necessità, il modulo andrà compilato dal Dirigente scolastico secondo le procedure adottate dall'istituzione scolastica.

ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:

Indirizzo:

Recapito telefonico:

Dirigente Scolastico:

Referente:

Descrizione del fatto o situazione di rischio

(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

Persone indicate quali autori del fatto

(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente…)

ALLEGATI

(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)

LUOGO DATA

FIRMA

Il Dirigente scolastico

7. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 16/2007

"Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"

La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

- Legge 107/2015

"Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo"

Ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal **Piano nazionale scuola digitale** (PNSD).

- Legge 71/2017

Ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. La legge indica azioni di carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

- Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021

"Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo"

L'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) consente a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con l'ausilio di nuovi strumenti.

- **Decreto prot. n. 1176 del 18/05/2022 - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021)**

- Legge 17 maggio 2024 n. 70

Ha novellato la L. 17/2017

La Legge 71/2017 e la L. 70/2024 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo".
La Legge 71 del 2017, modificata dalla L. 70/2024, ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Azioni a carattere preventivo e

strategie di attenzione, tutela ed educazione entrano in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

CODICE PENALE

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- Il reato di sostituzione di persona (previsto e sanzionato dall'articolo 494 c.p.);
- Il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'articolo 581 c. p., nel caso di botte fra coetanei)
- Il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'articolo 582 c. p., se lasciano conseguenze più o meno gravi);
- Il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'articolo 595 c. p.)
- Il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'articolo 612 c. p.);
- Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p., nel caso di danni alle cose);
- Il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'articolo 660 c. p.);
- Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'articolo 612 bis c. p.);
- Il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'articolo 600-ter - comma III – c. p.);
- Il reato di detenzione e o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'articolo 600 quater c. p.);
- Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'articolo 586 c.p.).

CODICE CIVILE

Delle conseguenze dannose degli atti di un minorenne, secondo l'articolo 2048, risponde:

- Il genitore: *culpa in educando* e culpa *in vigilando*;

- La scuola: *culpa in vigilando*.

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla *culpa in vigilando*, ma non dalla *culpa in educando*.

Responsabilità derivanti dalla normativa

In capo al bullo a partire dai 14 anni:

- responsabilità penale in caso di reati
- sanzione amministrativa possibile ammonimento del Questore fino a 18 anni e solo nel caso in cui non si tratti di ipotesi di reato perseguibili d'ufficio e non sia stata sporta querela;
- sanzione disciplinare nell'ambito scolastico in relazione a quanto previsto dal Regolamento di Istituto.

In capo ai genitori di qualsiasi minore:

- responsabilità civile ossia patrimoniale per culpa in educando e per culpa in vigilando (art.30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt. 20432048 c.c.) causati dall'azione del figlio.

In capo a tutti gli operatori nella scuola (Dirigente Scolastico, docenti e collaboratori scolastici):

- responsabilità civile per culpa in vigilando.